



Comune di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 del 21.7.2014

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 56/2014 (RIFORMA DELLA PROVINCE) E CONSEGUENTE DIBATTITO

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventuno (a partire dalle ore 19.15) del mese di luglio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio		X	Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Stefano Angelibusi	X		Richard Martini	X	
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico		X
Michaela Licini		X	Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giuseppe Fusi		X
Alberto Colombo	X		Giacomo Zamperini	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Cinzia Bettega	X	
Casto Pattarini	X		Lamberto Bodega	X	
Antonio Pattarini	X		Stefano Parolari	X	
Irene Riva	X		Giorgio Siani	X	
Giuseppino Tiana		X	Giulio De Capitani		X
Ciro Nigriello	X		Giovanni Colombo	X	
Eugenio Milani	X		Pierino Locatelli	X	
Francesco Bellangino	X		TOTALE	33	8

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Vice Segretario Generale, Flavio Polano.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

A. Colombo – Parisi – Mauri

Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al Sindaco il quale procede ad illustrare i contenuti della comunicazione in oggetto, avvalendosi delle slide allegate (allegato n. 1).

Nel corso della comunicazione del Sindaco sopraggiungono i Consiglieri De Capitani e Fortino. Lasciano l'aula i consiglieri Locatelli, Bodega e Siani. Presenti n. 32 consiglieri, assenti n. 9: Bodega, Cerrato, Chirico, Citterio, Fusi, Licini, Locatelli, Siani e Tiana.

Seguono, quindi, diversi interventi al termine dei quali riprende nuovamente la parola il Sindaco.

Tutti gli interventi sono nelle risultanze di cui alla registrazione e conseguente trascrizione della seduta consiliare.



Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

adottata «in attesa della riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione»

Le città metropolitane

- Nove province, fra le quali la Provincia di Milano, sono “trasformate” in **Città metropolitane**, configurate come **enti territoriali di area vasta, di secondo livello, titolari di diverse funzioni fondamentali**.
- Le Città metropolitane, **formalmente costituite alla data di entrata in vigore della legge**, subentrano effettivamente alla province il 1° gennaio 2015.

Il Sindaco della città metropolitana

Il sindaco del comune capoluogo è di diritto **sindaco metropolitano**; il 1° gennaio 2015 è prevista l'assunzione da parte del sindaco di Milano delle funzioni di sindaco metropolitano;

Lo statuto della città metropolitana potrà poi prevedere l'elezione diretta del Sindaco, a condizione che vi sia:

- la costituzione di zone omogenee (in sede statutaria e previa intesa con la Regione);
- la ripartizione del territorio del comune capoluogo in zone dotate di autonomia amministrativa;
- la definizione del sistema elettorale con legge statale.

Gli altri organi della città metropolitana

- Il **Consiglio metropolitano**, composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri determinato in base agli abitanti (Milano ha 24 consiglieri):
 - entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni;
 - lo statuto può prevedere l'elezione diretta alle stesse condizioni previste per il Sindaco
- La **Conferenza metropolitana**, composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.



Funzioni delle città metropolitane

Alle città metropolitane spettano:

- le funzioni fondamentali delle province;
- le funzioni ad esse attribuite nell'ambito del processo di riordino previsto dalla legge Delrio;
- ulteriori rilevanti funzioni fondamentali.

Le funzioni fondamentali ulteriori della città metropolitana

- adozione di un piano strategico triennale del territorio metropolitano;
- pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e di infrastrutture;
- gestione coordinata dei servizi pubblici di ambito metropolitano;
- mobilità e viabilità;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;

Lo statuto della città metropolitana

- **Lo statuto deve essere approvato entro il 31 dicembre 2014.**
- **La legge n. 89/2014 di conversione del d.l. 66/2014 ha soppresso la previsione, che attribuiva la redazione della proposta di statuto ad una conferenza statutaria appositamente eletta.**
- **Il decreto legge n. 90/2014 ha inoltre attribuito il compito di approvare lo statuto alla conferenza metropolitana**

Il nuovo "volto" delle province in attesa della riforma costituzionale

- Le province:
 - sono configurate come **enti territoriali di area vasta**
 - sono rette da organi costituiti con un **sistema elettorale di secondo livello**
 - sono titolari di diverse funzioni fondamentali.

Gli organi delle province non sono eletti direttamente dai cittadini

- **Il Presidente della provincia e il Consiglio provinciale** sono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia:
Il **presidente della provincia** è scelto tra i sindaci (il cui mandato non scada prima di 18 mesi); nel **consiglio provinciale** possono essere eletti i Sindaci e i consiglieri comunali in carica nella provincia;
- **L'Assemblea dei sindaci** è costituita dai sindaci dei comuni della provincia.

Fase transitoria prevista dalla legge Delrio

- Nelle province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014, il presidente della provincia e la Giunta restano in carica **per l'ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto.**
- Nelle altre province gli organi continuano ad operare con i limiti sopra indicati fino alla loro naturale scadenza (in Lombardia, Pavia e Mantova).

Svolgimento delle elezioni in sede di prima applicazione

Le elezioni, di secondo livello, per i Presidenti di Provincia e i consigli provinciali sono indette e si svolgono (novità introdotta dal d.l. 90/2014):

- **entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;**
- **negli altri casi, entro 30 giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.**

Funzioni fondamentali delle province

- **pianificazione territoriale** di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- **pianificazione dei servizi di trasporto**, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, costruzione e gestione delle strade provinciali;
- **programmazione della rete scolastica;**
- **raccolta ed elaborazione di dati**, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- **gestione dell'edilizia scolastica;**
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Funzioni di tutte le province

- Le funzioni fondamentali sono **indisponibili da parte delle Regioni** che possono solo definire le relative modalità di esercizio.
- **Funzioni non fondamentali esercitabili d'intesa con i comuni:**
 - funzioni di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive e funzioni di predisposizione di documenti di gara.

I profili di illegittimità della legge Delrio evidenziati da Regione Lombardia

avanti la Corte Costituzionale

- La previsione di **forme istituzionali di governo** che non soddisfino il principio democratico della sovranità popolare (elezione di secondo livello degli organi, individuazione del sindaco metropolitano) è uno degli elementi di illegittimità della riforma;
- Risulta poi intaccata la **riserva costituzionale delle funzioni della provincia**, con **limitazione del potere regionale** di conferimento delle stesse.

Il percorso di riordino delle altre funzioni

Le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali devono essere oggetto di riordino secondo un percorso complesso e dai tempi stringenti, che prevede entro l'8 luglio:

- **individuazione**, mediante accordo in Conferenza unificata, **delle funzioni da trasferire ad altro livello di governo;**
- definizione con D.P.C.M., **previa intesa in Conferenza unificata, dei criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse connesse all'esercizio di tali funzioni;**

Entro l'8 ottobre: attuazione dell'accordo da parte delle Regioni (con potere sostitutivo statale).

Punti di attenzione nel percorso di riordino

- Nelle more del completamento del percorso di riordino, **le province continuano ad esercitare le funzioni loro conferite.**
- Secondo la posizione espressa dalle Regioni e un'interpretazione costituzionalmente orientata, **le funzioni diverse da quelle fondamentali possono essere mantenute in capo alle province,** in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Le possibili alternative nel riordino

Rispetto alle funzioni non fondamentali si delineano schematicamente tre possibilità:

- **confermare in capo alle province funzioni già conferite**, ritenendo che siano comunque svolte ad un livello adeguato, efficiente ed ottimale;
- **conferire funzioni ai comuni o a loro unioni e** forme associative o ad autonomie funzionali (es. camere di commercio);
- **riportare funzioni in capo alla Regione** anche nelle sue articolazioni territoriali o ai suoi enti strumentali o agenzie.

I punti in discussione

- Nel tavolo politico con il Governo sull'accordo, **le Regioni hanno già rappresentato una serie di questioni e condizioni rilevanti**, tra cui:
 - **necessaria connessione dell'accordo sulle funzioni e dell'intesa sui criteri per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali;**
 - riconoscimento dell'autonomia del legislatore regionale nella fase di riordino delle funzioni, con la **possibilità di confermare funzioni in capo alla nuova provincia;**
 - individuazione di **criteri relativi alla definizione del contenuto delle funzioni fondamentali;**
 - competenza della Regione sul riordino delle funzioni esercitate dalla provincia-città metropolitana

La proposta immediata sul riordino

Regioni e Governo possono **limitarsi all'elaborazione di un accordo quadro**, valido per tutte le Regioni, per l'individuazione delle funzioni oggetto del riordino.

Saranno poi definiti **accordi bilaterali del Governo con le singole Regioni**, che consentano di valorizzare le rispettive specificità.

Unioni di Comuni

- Sono introdotte alcune novità (in modifica del TUEL):
 - **È rimessa allo statuto la definizione del numero dei consiglieri;**
 - Lo statuto deve rispettare anche i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime disposte con legge regionale;
 - In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti;
 - **È prevista una modifica al limite demografico;**
 - Anche nelle unioni tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.


Fusioni di Comuni

- È previsto che in caso di fusione di uno o più comuni, il comune risultante adotti uno statuto che può prevedere anche **particolari forme di collegamento** tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione;
- È prevista la possibilità per i Comuni che avviano il procedimento di **definire anticipatamente lo statuto**, con l'introduzione di forme di partecipazione e decentramento dei servizi;
- Introduce un nuovo procedimento di **fusione per incorporazione**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Flavio Polano



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 28.07.14 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 12.08.14 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 28.07.14



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Flavio Polano



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri